

# COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

7

OGGETTO: TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019- ALIQUOTA ZERO PER MILLE. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette, del mese di marzo, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

### Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
MAIOLO Renato	SINDACO	X	
COSTA Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
COSTA Mauro	CONSIGLIERE	X	
CERRUTI Tiziana	CONSIGLIERE	X	
NIZZA Silvano	CONSIGLIERE		X
DELPERO Severino	CONSIGLIERE	X	
SARTI Graziella	CONSIGLIERE	X	
SIBONA Bruno	CONSIGLIERE	X	
COSTA Marco	CONSIGLIERE	X	
COSTA Stefania	CONSIGLIERE	X	
ROSSO Vittorino	CONSIGLIERE		X
11	11**	Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DI NAPOLI Dott.ssa Anna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MAIOLO Renato nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce:

La L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014 -'art. 1, commi 639/671), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata in tre diversi prelievi:

IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale

TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni

TARI (Tassa Rifiuti), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Con delibera C.C. N. 31 del 2/9/2014 veniva approvato il regolamento per la disciplina di ciascuna delle tre componenti del nuovo tributo, successivamente modificato con delibere C.C. N. 44 del 31.12.2014; C.C. N. 10 del 28.7.2015 e C.C. N. 3 del 29.4.2016.

La TASI era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TASI di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima versata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse.

Nell'anno 2014 l'Amministrazione Comunale aveva scelto di azzerare l'aliquota TASI e di reperire le risorse necessarie al pareggio di bilancio con l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, dai precedenti 0,2 a 0,4 punti percentuali.

Per l'anno 2015, con delibera C.C. n. 48 del 31/12/2014 era stato confermato l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le tipologie di immobili.

Successivamente, in previsione dell'annunciata abolizione della TASI sull'abitazione principale a partire dal 2016, e del conseguente ristoro di gettito da parte dello Stato, l'Amministrazione aveva scelto di deliberare la tassazione TASI, a partire dal 2016, dei soli immobili già esenti IMU (abitazione principale e fabbricati agricoli strumentali)

Con delibera C.C. n. 22 del 18.9.2015 venivano quindi determinate le aliquote TASI per l'anno 2016 come da prospetto che segue:

- 1) Azzeramento dell'aliquota base dell'1 per mille per gli immobili che comunque costituiscono già presupposto impositivo dell'IMU, nonché per i cosiddetti "beni merce", ossia I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13 comma 9/bis D.L. 21/2011);
- 2) <u>aliquota del 2,00 per mille</u> per tutti gli immobili non soggetti ad IMU, (come elencati al comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s.mi.) ad eccezione dei "beni merce" e precisamente:
  - l'abitazione principale (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le pertinenze della stessa, come definite all'art. 3, comma 2 del D.L. 201/2011 conv. dalla L. 214/2011 e s m i
  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica.
- <u>aliquota del 1,00 per mille</u> per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Il gettito previsto, quantificato in € 25.917, sarebbe stato utilizzato per la parziale copertura del costo dei servizi indivisibili, ammontante ad € 69.650, oltre a consentire il ripristino, per l'anno 2016, dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 2 punti percentuali, riducendola della metà rispetto ai 4 punti del 2014 e 2015.

La Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) aveva però introdotto importanti modifiche all'assetto dell'imposizione immobiliare:

- Il comma 14 art. 1 sanciva l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni "di lusso" classificate nelle categorie catastali A1 A/8 e A/9. In particolare, la lettera a), escludeva dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale non solo dal possessore, ma anche dall'utilizzatore e dal suo nucleo famigliare.
- Restava confermata la non imponibilità TASI dei terreni agricoli.
- Veniva ridotta all'1 per mille l'aliquota TASI per i cosiddetti "immobili merce", invenduti e non locati.

Ma la norma della Legge di Stabilità 2016 di maggior rilievo per il bilanci degli Enti era contenuta nel comma 26 dell'art. 1.

Veniva infatti previsto per l'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, <u>il blocco degli aumenti dei tributi</u> e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015.

Pertanto, la delibera consiliare N. 22 adottata in data 18.9.2015 con cui erano state deliberate le aliquote TASI per l'anno 2016 doveva intendersi inefficace.

Veniva così confermato per l'anno 2016, con delibera C.C. n. 5 del 29.4.2016, <u>l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte e tipologie di immobili.</u>

Nel fondo di solidarietà comunale 2016, era stata introdotta una quota per il ristoro TASI destinata a compensare i Comuni che avevano deliberato nel 2015 regimi fiscali TASI sull'abitazione principale inferiori all'aliquota base dell'1 per mille, fino all'ammontare del rispettivo gettito standard. Per questo Ente la quota era stata quantificata in € 18.367

La lett. b) del comma 449 della L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) confermava per il 2017 il riparto delle risorse destinate a compensare i Comuni di cui sopra. (per il Comune di Santo Stefano Roero veniva confermata la quota di € 22.159 a titolo di ristoro per minori introiti IMU e TASI (di cui € 18.367 per compensazione TASI).

Conseguentemente, con delibera C.C. n. 3 del 31.3.2017 veniva confermato per l'anno 2017 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI prevista dalla L. 147/2013 art. 1 comma 676, per tutte le tipologie di immobili (esclusi i terreni agricoli per i quali la TASI non è prevista).

La Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018) non aveva modificato l'assetto dell'imposizione immobiliare.

All'art. 1, comma 37, veniva confermato anche per il 2018, il divieto di aumentare il livello della pressione fiscale già in vigore dal 2016 per effetto delle due precedenti leggi di bilancio. Con la disposizione veniva fatto divieto agli enti di aumentare le aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015. Oltre a non consentire l'istituzione di nuovi tributi né la riduzione delle agevolazioni già concesse ai contribuenti.

Con delibera C.C. n. 3 del 23/2/2018 veniva confermato, per l'anno 2018, l'azzeramento dell'aliquota TASI per tutte le tipologie di immobili.

# La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/208) non ha confermato il blocco delle aliquote dei tributi locali

I Comuni possono pertanto intervenire sulle aliquote IMU applicando il margine di manovra residuo definito dalla possibilità di incrementare l'aliquota di 3 punti rispetto a quella ordinaria fissata al 7,6 per mille per la categoria altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

Parimenti, per la Tasi, possono applicare il margine di manovra derivato dall'incrocio delle aliquote IMU/TASI. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille; per i fabbricati invenduti dalle imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati l'aliquota può essere elevata fino al 2,5 per mille; la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita Dalla legge statale (10,6 per mille per la generalità degli immobili e 6 per mille per le abitazioni principali di lusso) Anche per il 2019 è stata confermata la possibilità di derogare ai limiti della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille per i Comuni che già applicavano la maggiorazione nel triennio precedente.

Dai dati provvisori del FSC 2019 pubblicati dal Ministero, la quota derivante da ristoro dei minori introiti IMU e TASI risulta confermata in € 22.159 (di cui € 18.367 a titolo di contributo per gettito stimato TASI abitazione principale ad aliquota 1 per mille).

La Giunta Municipale, unitamente all'ufficio finanziario, ha esaminato ed analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2019, le previsioni di spesa in esso contenute, le stime di gettito IMU 2019 predisposte dall'ufficio tributi mantenendo invariate le aliquote 2018 e tenendo conto delle esenzioni, i costi dei servizi indivisibili individuati nel Regolamento IUC., nonché l'ammontare del Fondo di Solidarietà Comunale.

Vista l'elencazione dei servizi indivisibili a parziale copertura dei quali la TASI è destinata, contenuta nel Regolamento Comunale e dei relativi costi di cui all'ultimo Conto Consuntivo approvato, e che si possono così riassumere:

SERVIZIO	COSTI TOTALI	
Illuminazione pubblica	€ 56.150,00	
Manutenzione strade e piazze (viabilità),	€ 5.000,00	
Manutenzione strade e piazze (segnaletica)	€ 2.000,00	

Sgombero neve	€ 3.000,00	
TOTALE	€ 66.150,00	

Accertato che le somme per la copertura integrale dei suddetti costi è garantita, oltre che dal ristoro TASI contenuto nel FSC, da altre entrate iscritte a bilancio.

In relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare i vari servizi d'istituto, nonché assicurare l'equilibrio del bilancio 2019, si ritiene possibile, nonostante la facoltà introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, confermare l'azzeramento dell'aliquota TASI

Si propone dunque al Consiglio Comunale la conferma dell'azzeramento dell'aliquota.

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio la conferma, per l'anno 2019, delle aliquote TASI 2018, ossia <u>l'azzeramento per tutte le tipologie di immobili</u>

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e concordando con le argomentazioni addotte;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che l'Ente Locale delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,

**Dato atto** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, già prorogato al 28.2.2019 dal D.M. 7.12.2018, è stato ulteriormente prorogato al 31/3/2019 dal D.M. 25.1.2019.

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 23006, N. 296 il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**Visto** il vigente Regolamento per l'approvazione della IUC – componente TASI -.;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge: n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti e n. 0 contrari su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

#### DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di confermare per l'anno 2019 l'azzeramento dell'aliquota di base TASI prevista dalla L. 147/2013 art. 1 comma 676, per tutte le tipologie di immobili (esclusi i terreni agricoli per i quali la TASI non è prevista).
- 3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale <a href="www.portalefederalismofiscale.gov.it">www.portalefederalismofiscale.gov.it</a> entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012 e prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014.

Successivamente con n.9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari su n. 9 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



# **COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO**

Provincia di Cuneo

### PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019- ALIQUOTA ZERO PER MILLE. PROVVEDIMENTI.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Favorevole	27/03/2019	TA DAMEN OF THE
	21/03/2019	F.to BATTAGLINO Anna
Favorevole	27/03/2019	F.to BORELLO Federica
E	avorevole	7avorevole 27/03/2019

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to: MAIOLO Renato IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna

RELAZIONE DI P	UBBLICAZIONE				
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,  ATTESTA  Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).					
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTE	STA				
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito giorni consecutivi dal 29/04/2019 al esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblica	web istituzionale di questo Comune per quindici 1 1 2 2 2 ed è divenuta				
Santo Stefano Roero, li	IL SEGRETARIO COMUNALE DI NAPOLI Dott.ssa Anna				
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichia comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.	rata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134				
Santo Stefano Roero, li 27-mar-2019	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: DI NAPOLI Dott.ssa Anna				
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli u	si consentiti dalla legge.				
Santo Stefano Roero, li	IL SEGRETARIO COMUSSA E DI NAPOLI Dott ssa Ena				